

## 287. SPECIALE COVID

### IL DL 30 APRILE 2021, NUMERO 56. PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI

#### 01. NOZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DL di proroga di diverse scadenze e termini legislativi.

Il decreto legge è datato **30 aprile 2021**, è stato pubblicato sulla **GU n. 103 del 30 aprile 2021**, composto da un unico Capo per 11 articoli, entra in vigore **il giorno stesso della sua pubblicazione, il 30 aprile 2021**

Il DL è rubricato: **DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52**

*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.*

Per l'esposizione seguiamo l'articolato del provvedimento negli articoli e nelle norme di **maggior interesse collettivo**.

#### 02. ARTICOLO 1: Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile le amministrazioni pubbliche (vedi riquadro successivo) **fino alla definizione della disciplina del lavoro agile**, comunque **non oltre il 31 dicembre 2021**, organizzano il lavoro dei dipendenti attraverso la flessibilità dell'orario rivedendone l'articolazione giornaliera anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza "a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente".

Per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico tali disposizioni si applicano **fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19**.

Comunque le Amministrazioni pubbliche nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi oneri dovranno fissare obiettivi annuali non solo per l'attuazione del telelavoro ma anche del lavoro agile. Prevedendo che per lo stesso si possa impegnare almeno il 15% dei dipendenti. In mancanza della programmazione lo stesso rimarrà applicabile ad almeno il 15% dei dipendenti ove questi lo richiedano.

**RICORDA: Per amministrazioni pubbliche si intendono**

tutte le amministrazioni dello Stato,

compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,

le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,

le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni,

le istituzioni universitarie,

gli Istituti autonomi case popolari,

le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,

tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,

l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),

le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (*Agenzie fiscali, Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo, Agenzia Industria Difesa, Agenzia per la proprietà industriale, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture, Istituto superiore di sanità e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, ecc.*)

fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

**03. ARTICOLO 2: Proroga dei termini di validità di documenti di riconoscimento e di identità, nonché di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio**

L'articolo **104 del DL 18/2020** (*cosiddetto Cura Italia*) aveva prorogato la **validità dei documenti** di riconoscimento e identità scadenti dal 30 gennaio 2020 fino al 30 aprile 2021, ora quella previsione è stata ampliata fino al **30 settembre 2021**.

I permessi di soggiorno e i titoli simili, compresi quelli aventi scadenza sino al **31 luglio 2021**, conservano la loro validità fino alla medesima data, *“gli interessati possono egualmente presentare istanze di rinnovo dei permessi e dei titoli ... la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti”*.

**04. ARTICOLO 3: Proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali, delle Regioni e delle Camere di commercio, e il riequilibrio finanziario degli enti locali**

Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'anno 2020 è prorogato al **30 maggio 2021**.

Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito al **31 maggio 2021**, l'esercizio provvisorio è autorizzato fino a tale data.

**05. ARTICOLO 4: Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica**

L'esercizio di tali poteri è stato prorogato dal 30 giugno 2021 al **31 dicembre 2021**.

**06. ARTICOLO 5: Proroga di termini in materia di patenti di guida, rendicontazione da parte di imprese ferroviarie, navi da crociera e revisione periodica dei veicoli**

Per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni era prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda, ora tale termine è stato differito al **31 dicembre 2021** e per quelle presentate dal 1° gennaio 2021, **fino alla data di cessazione dello stato di emergenza**.

---

Il termine per la revisione dei veicoli **è differito al 31 dicembre 2021**.

**07. ARTICOLO 6: Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati; nonché dei consulenti del lavoro**

Le disposizioni relative al superamento dell'esame a distanza continuano ad applicarsi per l'anno 2021.

**08. ARTICOLO 10: Accelerazione di interventi per far fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19**

L'art. **264, comma 1, lettera f) del DL 34/2020** (*cosiddetto Rilancio*) aveva introdotto una procedura semplificata per far fronte mediante interventi, anche edilizi, alla situazione di emergenza epidemiologica, ebbene tale disposizioni sono state ora prorogate "*dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2021*".